

REGOLAMENTO (CEE) N. 848/92 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1992

recante, mediante modifica dei regolamenti (CEE) n. 288/82, (CEE) n. 1765/82 e (CEE) n. 3420/83, definizione del regime commerciale all'importazione applicabile ai prodotti originari degli Stati indipendenti derivati dall'ex Unione sovietica e sospensione di talune restrizioni quantitative nei confronti della Repubblica iugoslava del Montenegro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato (*) e il regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario (†), sono applicabili alle importazioni dei prodotti originari, fra l'altro, dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (URSS), della quale facevano parte, finò alla data di dissoluzione di detta Unione, la Federazione russa, il Turkmenistan, l'Ucraina e le Repubbliche dell'Armenia, dell'Azerbaigian, della Bielorussia, della Georgia, del Kazakistan, del Kirghistan, della Moldavia, dell'Uzbekistan e del Tagikistan ;

considerando che è pertanto opportuno sostituire nell'elenco dei paesi che figurano in allegato del regolamento (CEE) n. 1765/82 e nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3420/83, nonché nel testo degli stessi regolamenti, le denominazioni « URSS » o « Unione sovietica » con le denominazioni dei singoli paesi derivati dall'Unione sovietica ;

considerando che in forza del regolamento (CEE) n. 3859/91 (‡) la Comunità, fra l'altro, mediante modifica del regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile

alle importazioni (*), ha concesso la proroga della sospensione di alcune restrizioni quantitative residue applicabili alla Jugoslavia, limitando il beneficio di tale proroga esclusivamente ai prodotti originari delle Repubbliche che hanno contribuito al progresso verso la pace, in particolare le Repubbliche iugoslave della Bosnia-Erzegovina e della Macedonia e le Repubbliche della Croazia e della Slovenia ; che la Comunità e i suoi Stati membri, nell'ambito della cooperazione politica, hanno constatato che un analogo contributo è stato fornito anche dalla Repubblica iugoslava del Montenegro e che pertanto è opportuno adottare a favore di tale Repubblica una misura positiva corrispondente a quella vigente nei riguardi delle altre repubbliche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'elenco dei paesi contenuto nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1765/82 e nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3420/83, nonché nel testo degli stessi regolamenti, le denominazioni « URSS » o « Unione sovietica » sono sostituite dalle denominazioni seguenti :

- — Armenia
- Azerbaigian
- Bielorussia
- Georgia
- Kazakistan
- Kirghistan
- Moldavia
- Uzbekistan
- Russia
- Tagikistan
- Turkmenistan
- Ucraina •

(*) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3859/91 (GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 87).

(†) GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3859/91 (GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 83).

(‡) GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 83.

(*) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3859/91 (GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 83).